

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **171/2003** (ECLI:IT:COST:2003:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **12/02/2003**; Decisione del **19/05/2003**

Deposito del **23/05/2003**; Pubblicazione in G. U. **28/05/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27727**

Atti decisi:

N. 171

## ORDINANZA 19 - 23 MAGGIO 2003

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 25 gennaio 2002 dal Giudice di pace di Gualdo Tadino nel procedimento civile vertente tra Dalipi Ilir e la Prefettura di Perugia, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2002.

*Visto* l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contrì.

*Ritenuto* che il Giudice di pace di Gualdo Tadino, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2002,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione dell'art 3 della Costituzione;

che nell'atto con cui promuove il giudizio di legittimità costituzionale il rimettente si è limitato ad indicare "che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del C.d.S., in relazione all'art. 3 della Costituzione, non appare manifestamente infondata", disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione, perché sollevata con ordinanza priva di idonea motivazione.

*Considerato* che l'ordinanza di rimessione risulta priva di qualsiasi descrizione degli elementi che connotano la fattispecie all'esame del giudice *a quo*, nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione;

che l'ordinanza non contiene altresì alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, che viene solo apoditticamente enunciata;

che simili ordinanze sono inidonee a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001, n. 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

*Visti* gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gualdo Tadino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*